

Depenalizzazione - Applicazione delle sanzioni -Determinazione - Violazioni al codice della strada -Potere del giudice – Limiti

Il codice della strada concede al giudice il potere di determinare l'entità della sanzione applicabile nei limiti del minimo e massimo previsti dalla norma di riferimento, al fine di commisurarla, secondo il suo potere discrezionale, alla gravità del fatto concreto, desunta dai suoi elementi oggettivi e soggettivi. Tale facoltà, tuttavia, trova un limite nella misura determinata con la contestazione dell'infrazione a norma dell'art. 195 c.s., comma 2, nel senso che la sanzione non può essere determinata in misura superiore a quella stabilita dal prefetto. [RIV-1001P28]

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

P.S. con ricorso depositato il 6 maggio 2003 proponeva opposizione avverso il verbale di contestazione della violazione dei limiti di velocità ex art. 142 c.s., comma 8, n. (*Omissis*), elevato dalla Polizia Municipale del Comune di Canicattini Bagni in data (*Omissis*) e notificato il 15 aprile 2003, chiedendone l'annullamento per la mancata contestazione immediata a sensi dell'art. 384 reg. c.s.

Fissata l'udienza di comparizione, si costituiva in giudizio il predetto Comune in persona del Sindaco pro tempore, resistendo al ricorso.

Il giudice di pace di Floridia con sentenza n. 184/03, depositata il 13 novembre 2003, rigettava l'opposizione, rilevando che l'accertamento dell'infrazione era avvenuto con l'ausilio di un apparecchio rilevatore della velocità regolarmente omologato, che registra la velocità del veicolo e scatta una foto segnaletica in caso di superamento del limite al momento del passaggio dell'autoveicolo, come tale evidenziante l'impossibilità della contestazione immediata secondo le ipotesi specificamente indicate dall'art. 384 c.p.c.

Per la cassazione della decisione ricorre lo stesso opponente enunciando tre motivi:

- 1) omessa e insufficiente motivazione della sentenza impugnata;
 - 2) violazione e falsa applicazione degli artt. 200 e 201 c.s. e D.L. n. 121 del 2002, art. 4;
 - 3) violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 11.
- Nessuna difesa è stata svolta dall'intimato Comune.

I primi due motivi del ricorso sono infondati. Ben vero, trattasi di accertamento della violazione dei limiti di velocità avvenuta attraverso apparecchiatura elettronica che consentiva la determinazione dell'illecito solo dopo il transito del veicolo e il verbale di contestazione conteneva la specificazione del relativo motivo di impossibilità a procedere alla contestazione immediata, previsto espressamente come causa di astensione dal relativo obbligo dell'art. 384 reg. c.s., nel senso che "il veicolo era a distanza dal posto di accertamento e comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile nei modi regolamentari".

Ed infatti, la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che in materia di accertamento di violazioni di norme sui limiti di velocità compiuto a mezzo di apparecchiature di controllo (Mod. 104 C/2), a sensi dell'art. 384 reg. c.s., qualora esse consentano la rilevazione dell'illecito solo in tempo successivo, ovvero quando il veicolo sia già a distanza dal posto di accertamento, l'indicazione a verbale dell'utilizzazione di apparecchi di tali caratteristiche esenta dalla necessità di ulteriori precisazioni circa la contestazione immediata, nel senso che la contestazione deve essere immediata sempre che dal fermo del veicolo non derivino situazioni di pericolo. (Cass. civ. n. 8015; n. 1889/2008).

Vale allora osservare che la sentenza impugnata da ragione della cessione adottata, avendo rilevato la sussistenza della prescritta omologazione e dichiarato che la medesima fa fede in via generale e preventiva della sua regolarità e funzionalità, secondo l'orientamento giurisprudenziale in materia

(per tutte Cass. n. 431/01), ed ancora che il tratto di strada in questione è stato dichiarato con decreto prefettizio come avente le caratteristiche previste dal D.L. 20 giugno 2002, n. 121, art. 4, comma 2 per cui non è possibile il fermo di un veicolo senza pregiudizio alla sicurezza della circolazione.

Fondato è, invece, il terzo motivo di ricorso attinente all'irrogazione della sanzione nella misura del doppio rispetto a quella contestata. Ed infatti, l'art. 205 c.s., comma 3, concede al giudice il potere di determinare l'entità della sanzione applicabile nei limiti del minimo e massimo previsti dalla norma di riferimento, al fine di commisurarla, secondo il suo potere discrezionale, alla gravità del fatto concreto, desunta dai suoi elementi oggettivi e soggettivi, ma tale facoltà, per quanto attiene alla materia trattata, trova un limite nella misura determinata con la contestazione dell'infrazione a norma dell'art. 195 c.s., comma 2, nel senso che la sanzione non può essere determinata in misura superiore a quella stabilita dal prefetto (Corte cost. n. 306/1998; Cass. Civ. n. 12747/1999). Ne consegue che accolto il terzo motivo di ricorso, rigettati gli altri, la sentenza impugnata va cassata sul punto e, decidendo nel merito, perchè non sono necessari ulteriori accertamenti, va dichiarato che la sanzione è dovuta nella misura irrogata con il verbale di contestazione della violazione.

L'assenza dell'intimato giustifica la mancata statuizione sulle spese del presente giudizio. (*Omissis*)
[RIV-1001P28] **Art. 195**